COMUNE DI GIAVE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 30/03/2022

OGGETTO: Approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 e relativi allegati

L'anno duemilaventidue addì trenta del mese di Marzo alle ore 13:00, nellasede delle Adunanze della Casa comunale, dietro regolare avviso di convocazione contenente anche l'elenco degli affari da trattare, notificato ai Consiglieri in carica del Comune, e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune stesso nei termini di legge, si è riunito in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione il Consiglio Comunale, del quale all'appello risultano:

COGNOME E NOME	PRESENTE
CHESSA GIAN MARIO	SI
FOIS FRANCESCO	SI
DEIANA RENATO	SI
FAEDDA MONICA	SI
CHESSA PIETRO	SI
DELOGU GESUINO	SI
FRAU ADRIANO	SI
RUGGIU LUISELLA	SI
URAS MARIA ANTONIETTA	--
DELOGU GIOVANNA	--
NUVOLI FELICE	--

Presenti n° 8 Assenti n° 3

Partecipa il Segretario Comunale Dott. MASTINU ANTONIO, con le funzioni di cui all'art. 97, comma 4, lett. a) del Decreto Legislativo n. 267/2000, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CHESSA GIAN MARIO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126, dispone che gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;

RICHIAMATO l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in particolare i commi 1 e 3 relativi rispettivamente allo schema di bilancio di previsione finanziario che gli enti locali devono adottare (come da allegato n. 9 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.) e ai documenti da allegare al bilancio, oltre a quelli previsti dai relativi ordinamenti contabili;

CONSIDERATO che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 prevedono la classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa;

DATO ATTO che l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa;

CONSIDERATO che gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;

DATO ATTO pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce "di cui FPV", l'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi;

DATO ATTO inoltre che, sempre con riguardo agli schemi di bilancio armonizzati, sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui;

RICHIAMATE:

- la deliberazione della Giunta comunale n. 122 del 02.12.2021 , con la quale è stato adottato il Documento Unico di Programmazione semplificato (DUPS) per il triennio 2022/2024 ;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 49 del 23.12.2021 , con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione semplificato (DUPS) 2022/2024 ;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 25 del 24.02.2022 , con la quale è stata adottata la prima nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUPS) per il triennio ;

VISTI:

- l'art. 174 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce alla Giunta comunale il compito di predisporre lo schema di bilancio annuale e i relativi allegati;
- l'art. 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione, da parte del Consiglio, del bilancio di previsione e dei suoi allegati e che prevede che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;

- la Legge 27.12.2019, n. 160 , Legge di bilancio 2020 (GU Serie Generale n.304 del 30-12-2019 - Suppl. Ordinario n. 45) ;
- la legge 30.12.2020, n. 178 , Legge di bilancio 2021 (GU n.322 del 30-12-2020 - Suppl. Ordinario n. 46)
- la legge 30.12.2021, n 234 , Legge di bilancio 2022 (GU Serie Generale n.310 del 31-12-2021 - Suppl. Ordinario n. 49)

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 24.12.2021 , recante il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022) ;

VISTO l'articolo 3 comma 5 quinques del Decreto legge n. 228/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 15 del 25 febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2022,

5 -quinquies . A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.

DATO ATTO che pertanto, dal 2022, in maniera stabile i Comuni possono decidere di approvare i piani economico finanziari, i regolamenti e le tariffe della TARI entro il più ampio termine del 30 aprile. Tale previsione si configura una deroga alla ordinaria disciplina del comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (secondo cui "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani") per tariffe e piani finanziari e introduce una ulteriore e non espressa deroga in ordine all'esercizio della potestà regolamentare governato in generale dall'articolo 53, comma 16 della LEGGE 23 dicembre 2000, n. 388 ("Il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione") ;

RITENUTO di avvalersi della facoltà concessa dal citato articolo 3 comma 5 quinques del D.L. n. 228/2021 ;

VISTO l'art. 12 del Regolamento di Contabilità, approvato con delibera consiliare n. 53 del 26.11.2015 che stabilisce la procedura e i tempi per la formazione e approvazione del Bilancio di previsione;

VISTO lo schema del bilancio di previsione 2022/2024 , approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 26 del 24.02.2022 , che presenta le seguenti risultanze riepilogative per titoli :

ENTRATA	Previsione 2022 di competenza	Previsione 2023 di competenza	Previsione 2024 di competenza
Titolo 1	643.363,91	630.293,32	630.293,32
Titolo 2	790.250,73	759.129,13	744.813,29
Titolo 3	191.722,37	189.950,00	189.950,00
Titolo 4	477.411,44	188.000,00	1.748.000,00
Titolo 5			
Titolo 6			
Titolo 7			
Titolo 9	543.790,00	398.290,00	398.290,00
Applicazione Avanzo vincolato presunto	27.468,10		
F.P.V. Entrata	800.018,51		
Totale	3.474.025,06	2.165.662,45	3.711,346,61

SPESA	Previsione 2022 di competenza	Previsione 2023 di competenza	Previsione 2024 di competenza
Titolo 1	1.510.793,34	1.467.912,49	1.465.396,33
Titolo 2	1.358.698,06	268.292,55	1.819.062,71
Titolo 3			
Titolo 4	60.743,66	31.167,41	28.597,57
Titolo 5			
Titolo 7	543.790,00	398.290,00	398.290,00
Totale	3.474.025,06	2.165.662,45	3.711.346,61

DATO ATTO che, per effetto delle sopra citate disposizioni, lo schema di bilancio di previsione finanziario triennio 2022/2024 è stato elaborato sulla base dell'allegato n. 9 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. e risulta quindi costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri;

DATO ATTO che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio attenendosi alla normativa vigente, non prevedendo aumenti di aliquota dei tributi e le tariffe dei servizi e adottando un criterio storico di allocazione delle risorse, avendo come base le previsioni assestate del 2021 facenti parte del bilancio di previsione 2022/2024 e tenendo conto delle esigenze di regolare funzionamento degli uffici e dei servizi comunali avanzate dai Responsabili di servizio;

RICHIAMATO l'articolo 1, commi 707-734, della già citata legge 28 dicembre 2015 n. 208, commi che hanno abrogato la normativa relativa al patto di stabilità interno, introducendo il nuovo saldo di competenza finale;

VISTO il nuovo saldo di competenza finale introdotto all'articolo 1, commi 463/508 della Legge 11.12.2016 , n. 232 ;

VISTO l'articolo 1, commi 819 e seguenti della legge 145/2018 (legge di bilancio 2019) , che ha modificato la regola sul pareggio di bilancio degli Enti territoriali ;

VISTA in particolare la circolare della Ragioneria generale dello Stato (RGS) n. 3 del 14.02.2019 , contenente chiarimenti in materia di equilibrio di bilancio degli enti territoriali a decorrere dall'anno 2019 ai sensi dell'articolo 1, commi da 819 a 830, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) : l'articolo 1, commi 819, 820 e 824, della richiamata legge n. 145 del 2018, nel dare attuazione alle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, prevede che le regioni a statuto speciale, le province autonome e gli enti locali, a partire dal 2019, e le regioni a statuto ordinario, a partire dal 2021 (in attuazione dell'Accordo sottoscritto in sede di Conferenza Stato-regioni il 15 ottobre 2018), utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo n. 118/2011 (armonizzazione dei sistemi contabili).

VISTO che dispone che "gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118";

DATO ATTO che il bilancio di previsione finanziario 2022/2024 è coerente con il conseguimento dell'equilibrio di bilancio di cui all'art. 1, comma 821, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 ;

CHE il bilancio di previsione 2022/2024 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri finanziari di cui all'articolo 162, comma 6, del D.Lgs. n.267/2000 ;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 165, c. 7 del novellato Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, come prima voce dell'entrata degli schemi di bilancio è inserito il fondo pluriennale vincolato, mentre in spesa il fondo pluriennale è incluso nei singoli stanziamenti del bilancio stesso;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, Legge n. 296/2006 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";

VISTE :

- la deliberazione della Giunta comunale n. 99 del 20.10.2021 , modificata con deliberazione di G.C. n. 24 del 24.02.2022 , sono stati adottati lo schema Programma triennale delle opere pubbliche 2022/2024 e l'Elenco annuale dei lavori pubblici 2022 ;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 111 del 03.11.2021, con la quale è stato approvato lo schema del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022-2023 dell'Elenco annuale 2022 . di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 ;

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale _n. 2 del 09.03.2022, di approvazione del programma triennale delle opere pubbliche 2022/2024 e il relativo elenco annuale 2022 ;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 30.06.2021 , con la quale è

stato approvato il Rendiconto di gestione relativo all'esercizio finanziario 2020 ;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione risultano allegati i seguenti documenti:

a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
e) il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
f) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
g) il piano degli indicatori analitici e sintetici di bilancio ;
h) la nota integrativa al bilancio;
i) la relazione del collegio dei revisori dei conti;

RILEVATO altresì che, ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in materia, al bilancio di previsione risultano inoltre allegati i seguenti documenti :

- Proposta di deliberazione di Consiglio comunale n. 251/2022: Approvazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali per il triennio 2022/2024 - parte della sezione operativa del Dup ;
- Proposta di deliberazione di Consiglio comunale n 219/2022 : Verifica quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare a residenza , attività produttive e terziario. Determinazione prezzi di cessione anno 2022 (conferma dei prezzi di cessione del 2021) ;
- Proposta di deliberazione di Consiglio comunale n. 220/2022 : Approvazione programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il periodo 2022/2023 (art. 21 D.lgs . N. 50/2016) parte della sezione operativa del Dup ;
- Proposta di deliberazione di Consiglio comunale n. 167/2022 : Approvazione aliquote Imu 2022 ;
- le seguenti deliberazioni di Giunta comunale :

- n. 6 del 21.01.2022 , con la quale è stata destinata la quota dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada, come previsto dall'art. 208, comma 4 del D.Lgs. 285/92;
- n. 10 del 21.01.2022 , con la quale sono state approvate le percentuali di contribuzione utenza per i servizi di soggiorno termale;
- n. 5 del 21.01.2022. con le quali sono stati approvati i diritti SUAPE e i diritti di segreteria e di copia per l'anno 2022 ;
- n. 14 del 17.02.2022 , con la quale sono state approvate le tariffe e i diritti idriche 2022 ;
- n. 4 del 21.01.2022 , di approvazione delle tariffe di concessione di loculi ed aree cimiteriali per l'anno 2022 ;
- n. 12 del 03.02.2022 , approvazione delle tariffe del canone unico patrimoniale per l'anno 2022 ;

- la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle vigenti disposizioni;

- l' elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 114 del 24/11/2021 , relativa all' approvazione del piano del fabbisogno del personale triennio 2022/2024;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 123 del 02/12/2021 , Ricognizione annuale delle eccedenze di personale per l'anno 2022 (art. 33 commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 165/2001) ;

DATO ATTO che non sono previsti incarichi esterni, pertanto non si è reso necessario predisporre il programma annuale degli incarichi esterni, di cui all'art. 3, comma 55 della Legge n. 244/2007 e successive modificazioni e integrazioni;

RILEVATO che , ai sensi dell'art. 57, c. 2, D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 , dal 1° gennaio 2020 non sono più applicati i seguenti limiti di spesa e vincoli:

- art. 27, comma 1 del decreto legge n. 112/2008: obbligo di riduzione del 50% rispetto alla spesa sostenuta nel 2007 per la stampa di relazioni e pubblicazioni distribuite gratuitamente o inviate ad altre amministrazioni;
- art. 6, comma 7 del decreto legge n. 78/2010: limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza nella misura del 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009. Al riguardo è bene precisare che l'abrograzione non ha toccato in alcun modo l'obbligo di cui all'art. 3, comma 55 della L. 244/2007. Quest'ultimo prevede che gli enti locali possano stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal proprio consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del Tuel. L'approvazione di tale elenco, che di norma avviene contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione continua ad essere pertanto dovuta;
- art. 6, comma 8 del decreto legge n. 78/2010: limiti di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza nella misura del 20% della spesa dell'anno 2009;
- art. 6, comma 9 del decreto legge n. 78/2010: divieto di effettuare sponsorizzazioni;
- art. 6, comma 12 del decreto legge n. 78/2010: limiti delle spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009;
- art. 6, comma 13 del decreto legge n. 78/2010: limiti delle spese per formazione del personale per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009;
- art. 5, comma 2 del decreto legge n. 95/2012: limiti di spesa per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011;
- art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007: obbligo di adozione dei piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali;

- art. 12, comma 1 ter del decreto legge n. 98/2011: vincoli procedurali per l'acquisto di immobili da parte degli enti territoriali;
- art. 24 del decreto legge n. 66/2014: vincoli procedurali in materia di locazione e manutenzione degli immobili di proprietà dell'ente.

DATO ATTO che non sono previsti incarichi in relazione ai limiti di cui :

- all'articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca il cui importo superi il 4,2% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,4% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;
- all'articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa il cui importo superi il 4,5% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,1% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro

ACQUISITA attestazione del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell'art. 153, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 ;

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale in data odierna di approvazione della prima nota di aggiornamento al DUP semplificato 2022/2024 ;

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei conti in data 25.03.2022 sulla proposta di Bilancio di previsione 2022/2024 e relativi allegati, ai sensi dell'art 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Udito l'intervento del Sindaco ;

Con votazione favorevole unanime espressa in forma palese per alzata di mano ;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate :

1. **DI APPROVARE**, ai sensi dell'art. 174, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e degli articoli 10 e 11 del D.Lgs. n. 118/201 il bilancio di previsione 2022/2024 , redatto secondo lo schema di cui all'allegato n. 9 al D.Lgs. n. 118/1011, così come risulta dagli allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, dando atto che esso presenta le seguenti risultanze riepilogative per titoli :

ENTRATA	Previsione 2022 di competenza	Previsione 2023 di competenza	Previsione 2024 di competenza
Titolo 1	643.363,91	630.293,32	630.293,32
Titolo 2	790.250,73	759.129,13	744.813,29
Titolo 3	191.722,37	189.950,00	189.950,00
Titolo 4	477.411,44	188.000,00	1.748.000,00
Titolo 5			
Titolo 6			
Titolo 7			
Titolo 9	543.790,00	398.290,00	398.290,00
Applicazione Avanzo vincolato presunto	27.468,10		
F.P.V. Entrata	800.018,51		
Totale	3.474.025,06	2.165.662,45	3.711,346,61

SPESA	Previsione 2022 di competenza	Previsione 2023 di competenza	Previsione 2024 di competenza
Titolo 1	1.510.793,34	1.467.912,49	1.465.396,33
Titolo 2	1.358.698,06	268.292,55	1.819.062,71
Titolo 3			
Titolo 4	60.743,66	31.167,41	28.597,57
Titolo 5			
Titolo 7	543.790,00	398.290,00	398.290,00
Totale	3.474.025,06	2.165.662,45	3.711.346,61

2. **DI DARE ATTO** che il bilancio di previsione 2022/2024 è accompagnato dagli allegati previsti dall'art. 172 del D.lgs n. 267/2000 e del dall'articolo 11 del Decreto legislativo n. 118/2011;
3. **DI DARE ATTO** altresì che:

- nella manovra finanziaria comunale viene rispettato il pareggio di bilancio complessivo garantendo un fondo di cassa finale non negativo e che sussistono le condizioni di equilibrio economico previste dall'art. 162, comma 6 del D.Lgs. 267/2000;
- le previsioni di entrata e di spesa iscritte nella manovra di bilancio 2022/2024, sono coerenti con il conseguimento dell'equilibrio di bilancio di cui all'art. 1, comma 821, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145

4. **DI DEMANDARE** al Responsabile del servizio finanziario :

- la pubblicazione sul sito istituzionale dei dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del D.P.C.M. 22 settembre 2014;
- la trasmissione dei dati del bilancio di previsione alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai sensi del D.M. 12 maggio 2016 ;

Successivamente, con separata votazione favorevole unanime espressa in forma palese per alzata di mano ;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Si da atto che tutti gli interventi sono riportati nel verbale di stenotipia redatto separatamente.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Responsabile del Servizio **ONIDA MASSIMO** in data **25/03/2022** ha espresso parere **FAVOREVOLE**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Responsabile del Servizio Finanziario **ONIDA MASSIMO** in data **25/03/2022** ha espresso parere **FAVOREVOLE**

Sindaco	Segretario Comunale
Sig. CHESSA GIAN MARIO	Dott. MASTINU ANTONIO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 338

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **ONIDA MASSIMO** attesta che in data 08/04/2022 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

La Delibere è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge